

Decreto federale sul nuovo disciplinamento dei dazi sui carburanti

dell'8 ottobre 1982

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1982 ¹⁾,
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 36^{bis} cpv. 4 e 5

⁴ Le spese di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni, tenuto conto dell'onere che quelle cagionano al Cantone, dell'interesse e della capacità finanziaria del medesimo.

⁵ *Abrogato*

Art. 36^{ter}

¹ La Confederazione assegna al traffico stradale la metà del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti e l'intero provento di un sopraddazio, utilizzandoli:

- a. come partecipazione alle spese per le strade nazionali;
- b. come contributi alle spese per la costruzione delle strade principali appartenenti a una rete da designare dal Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni e soddisfacenti a requisiti tecnici determinati;
- c. come contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello, per promuovere il traffico combinato, il trasporto di veicoli stradali accompagnati e la costruzione di posteggi nelle stazioni ferroviarie, nonché per altri provvedimenti intesi a separare i modi di traffico;
- d. come contributi per provvedimenti protettivi dell'ambiente e del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale motorizzato, e per opere di protezione contro le forze della natura lungo le strade aperte ai veicoli a motore;
- e. come contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale;

¹⁾ FF 1982 I 1269

f. come contributi ai Cantoni aventi strade alpine che servono al traffico internazionale, e ai Cantoni privi di strade nazionali.

² La Confederazione riscuote il sopraddazio nella misura in cui la suddetta metà del prodotto netto dei dazi d'entrata non risulti sufficiente a garantire la realizzazione dei compiti di cui al capoverso 1.

Disposizione transitoria

Art. 18

Con riserva di una modificazione legislativa, il sopraddazio sui carburanti è stabilito a 30 centesimi il litro.

II

¹ Il presente decreto sottostà alla votazione del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1982

Il presidente: Lang

Il segretario: Zwicker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1982

Il presidente: Dreyer

Il segretario: Huber

Decreto federale sul nuovo disciplinamento dei dazi sui carburanti dell'8 ottobre 1982

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1982
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.10.1982
Date	
Data	
Seite	105-106
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 924

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.